

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

10/2022

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighi, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Giulia Mentasti, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

**RESPONSABILE CIVILE E POTERI DELL'IMPUTATO
DI CITAZIONE IN GIUDIZIO.
UN ALTRO CAPITOLO DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

Nota a [Corte cost., sent. 24 giugno 2022, n. 159, Pres. Amato, Red. Modugno](#)

di Vania Maffeo

Condivise le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale ad una nuova pronuncia di illegittimità dell'art. 83 cod. proc. pen. – nella parte in cui non consente la chiamata in giudizio del responsabile civile ad opera dell'imputato – in riferimento, questa volta, all'assicurazione per la responsabilità civile da attività venatoria, l'Autrice esamina criticamente le posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla prima declaratoria di incostituzionalità.

Gli argomenti svolti allora, in riguardo all'assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti, non hanno guidato con la coerenza attesa le determinazioni successive, che hanno interessato altre ipotesi di responsabilità del terzo per i danni prodotti dall'imputato.

Il timore che l'apertura del processo penale ad una pluralità di soggetti potesse frustrare l'aspirazione ad una maggiore speditezza ed efficienza ha impedito il riconoscimento in capo all'imputato, le cui esigenze di difesa avrebbero meritato maggiore attenzione, di un più ampio potere di chiamata in giudizio del responsabile civile.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ragioni della rimessione alla Corte costituzionale. – 3. I precedenti costituzionali in materia. – 4. La pronuncia di incostituzionalità e il litisconsorzio necessario. Irrilevanza. – 5. Segue: l'azione diretta nei confronti del terzo assicuratore. – 6. Segue: la duplice funzione di garanzia dell'assicurazione. – 7. Conclusioni.

1. Premessa.

La Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 83 cod. proc. pen., e ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dai danni coperti dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato a richiesta dell'imputato come responsabile civile nel processo penale.

Ha comunque avuto modo di ribadire un principio più volte espresso e cioè che quanto deciso con la sentenza n. 112 del 1998 in riferimento alla possibilità per l'imputato

di chiamata in giudizio del responsabile civile per i danni derivanti dalla circolazione con veicoli a motore e natanti, coperti dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 900, non può essere esteso a casi diversi, anche se connotati dall'obbligo di assicurazione, se non in presenza di determinate condizioni.

È appena il caso di ricordare che per l'attività venatoria l'art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992 impone l'assicurazione per la responsabilità civile, analogamente a quanto previsto in materia di circolazione di veicoli a motore e di natanti. Ma questa peculiarità non sarebbe stata sufficiente, da sola, a dare conto della incostituzionalità della disposizione che preclude all'imputato la citazione in giudizio del responsabile civile.

2. Le ragioni della rimessione alla Corte costituzionale.

Il giudice del procedimento *a quo*, a fronte di una imputazione per lesioni colpose gravi causate dall'esplosione di un colpo di fucile nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, aveva autorizzato l'imputato a chiamare in causa le compagnie di assicurazione in vista del soddisfacimento della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla persona offesa, costituita parte civile.

Due delle tre compagnie di assicurazione citate, una volta costituite in giudizio, avevano chiesto l'esclusione dal processo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. pen.

Mutato il giudice, il subentrante ha ritenuto che la richiesta di esclusione avrebbe dovuto essere accolta, perché, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., il responsabile civile può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile – oltre che da pubblico ministero nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, cod. proc. pen. – e su richiesta dell'imputato nell'unica ipotesi – in seguito alla sentenza n. 112 del 1998 della Corte costituzionale – di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Contrariamente a quanto ritenuto dal precedente giudice – che aveva autorizzato la citazione dei responsabili civili –, il giudice *a quo* ha osservato che non può farsi applicazione analogica del principio espresso dalla sentenza n. 112 del 1998 perché le pronunce di illegittimità costituzionale non sono estensibili a casi diversi da quelli indicati in dispositivo. L'esigenza di stretta interpretazione vale vieppiù in una materia come quella in esame, nella quale, alla luce delle indicazioni della sentenza n. 34 del 2018 della stessa Corte costituzionale, si richiede particolare rigore nel valutare l'ingresso nel processo penale di parti diverse da quelle necessarie.

E però, questi pur validi argomenti non hanno spazzato via il dubbio di incostituzionalità, in ragione della semplice osservazione che l'eventuale condanna dell'imputato lo esporrebbe, nonostante l'obbligatorietà dell'assicurazione per il legittimo esercizio dell'attività venatoria, alle svantaggiose conseguenze risarcitorie, costringendolo ad un successivo giudizio civile per essere manlevato dall'assicuratore.

Da qui il dubbio di una possibile violazione, anzitutto, dell'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento con il danneggiante che sia convenuto nel giudizio

civile di danno, il quale ben può chiamare in causa, senza patire pari limitazioni, il responsabile civile.

La diversità di trattamento non sembra spiegabile perché anche in questa materia vige il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione per responsabilità civile, similmente a quanto stabilisce, con riguardo alla circolazione dei veicoli a motore, l'art. 1 della legge n. 990 del 1969, e ora l'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e perché opera del pari la regola dell'azione diretta del danneggiamento contro l'assicuratore del danneggiante, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992, sulla falsariga della prescrizione di cui all'art. 18 della legge n. 990 del 1969, e ora dell'art. 144, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 per la responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti.

In tema, ha aggiunto il giudice *a quo*, rileva un altro parametro di costituzionalità costituito dall'art. 24, in quanto l'imputato, richiesto del risarcimento del danno conseguente ad un incidente di caccia, è privato del diritto di difendersi nelle medesime forme e con le stesse garanzie che la normativa civilistica stabilisce per il convenuto in sede civile con identica azione.

3. I precedenti costituzionali in materia.

Termine obbligato per un compiuto esame della vicenda è la sentenza n. 112 del 1998 con cui la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiamare in giudizio l'assicuratore, responsabile civile per i danni conseguenti alla circolazione con veicoli a motore¹.

¹ Corte cost., 16 aprile 1998, n. 112, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2457, con nota di E.M. CATALANO, *La citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato. Profili problematici*, e in *Giur. it.*, 1998, p. 1902, con nota di C. SANTORIELLO, *Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale, un passo avanti e...uno indietro*. Vigente il codice di rito del 1930 la Corte costituzionale era più volte intervenuta sulla corrispondente norma di quell'impianto che riservava la chiamata in giudizio del responsabile civile alla parte civile, spiegando che – Corte cost., 16 febbraio 1982 n. 38 – la *ratio* dell'intervento del responsabile civile nel processo penale era da ricercare essenzialmente nello scopo di facilitare il conseguimento del risarcimento a favore della parte civile; e che – Corte cost., 1 marzo 1972, n. 23 – la finalità del sistema assicurativo delineato con la 990 del 1969 risiedeva «non ... nel salvaguardare il patrimonio del responsabile, ma piuttosto, attraverso una distribuzione mutualistica del rischio, nel garantire il risarcimento del danneggiato». Sul tema, in dottrina, A. DE CARO, voce *Responsabilità civile*, in *Digesto disc. pen.*, vol. XIX, Utet, Torino, 1997; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 72 ss.; E.M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, I soggetti, I, tomo I, a cura di G. Dean, Utet, Torino, 2009, p. 521; A. MANGIARACINA, *Commento agli artt. 83-89*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, Giuffrè editore, Milano, 2012, p. 879; P.P. PAULESU, *La tutela delle parti eventuali e della persona offesa dal reato*, in AA.VV., *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 299; A. PENNISI, *Il contraddittorio «diretto» tra parte civile e «responsabili civili» nell'istruzione penale*, in *Giur. cost.*, 1976, p. 198; F. RUGGIERI, *Artt. 83-85 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da A. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, Milano, 1989, p. 498; N. TRIGGIANI, *Responsabile civile*, in *Dig. disc. pen.*, VI agg., Utet, Torino, 2011, p. 454 ss.; R. VANNI,

Fu decisivo, per la pronuncia di incostituzionalità, non tanto il raffronto della posizione dell'imputato con quella della parte civile che, come è noto, non incontra limiti nella citazione del responsabile civile, quanto il diverso trattamento riservato al danneggiante raggiunto dalla stessa richiesta risarcitoria ma convenuto in sede civile. Questi, infatti, a differenza dell'imputato, ha il diritto di chiamare in causa il proprio assicuratore (artt. 1917, ultimo comma, cod. civ. e 106 cod. proc. civ.²).

Ritenne la Corte costituzionale che la diversità di disciplina fosse ingiustificata data l'identità delle situazioni messe a raffronto³.

Successivamente, in ragione di questa impostazione argomentativa, incentrata sulla comparazione con il danneggiante convenuto in sede civile, prese corpo l'idea che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. potesse intervenire in riguardo ad altre ipotesi di assicurazione obbligatoria per l'esercizio di attività rischiose dando modo all'imputato di potersi giovare della presenza in giudizio del responsabile civile seppure non citato dalla parte civile⁴.

L'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nel processo penale, in *Riv. it. dir e proc. pen.*, 1975, p. 832; ID., *Responsabile civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Roma, 1991, p. 5; A. VELE, *Responsabile civile (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Roma, 2007, p. 1; G. ALPA-V. ZENO ZENCOVICH, voce *Responsabilità civile da reato*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1274.

² L'ultimo comma dell'art. 1917 cod. civ. riconosce all'assicurato il potere di chiamare in causa l'assicuratore, obbligato a tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie avanzate dal danneggiato a norma del secondo comma della medesima disposizione. La chiamata in causa dell'assicuratore presenta la struttura tipica della chiamata in garanzia, attraverso la quale si esercita anticipatamente l'azione di regresso. Il tema della chiamata in garanzia dell'assicuratore nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del responsabile del danno è stato trattato da D. DE STROBEL, *L'assicurazione di responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1998. In argomento si veda anche, più in generale, G. COSTANTINO, voce *Intervento nel processo: 1) diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1989.

³ In quella occasione la Corte assunse come parametro del giudizio di costituzionalità il principio di uguaglianza, consacrato nell'art. 3 Cost., del quale il giudice *a quo* aveva denunciato la violazione con riferimento alla disparità di trattamento riscontrabile tra il convenuto nel giudizio civile di danno cagionato dalla circolazione di autoveicoli e l'imputato assoggettato alla medesima azione in sede penale. Per A. ZAPPULLA, *Ancora eccezionale la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 331, la scelta della Consulta «fu finalizzata a evitare che l'opzione del danneggiato di costituirsi parte civile potesse essere pregiudizievole per il danneggiante imputato. Pregiudizievole, in particolare, per la preclusione a far valere in sede penale la pretesa di manleva dall'assicuratore-responsabile civile. Siccome il danneggiante beneficia, in sede civile, del potere di chiamata in causa dell'assicuratore, ai sensi degli artt. 1917 comma 4 c.c. e 106 c.p.c., identico potere deve riconoscersi nella sede penale quando sulla domanda risarcitoria si decide unitamente al merito della responsabilità penale. Diversamente, si avrebbe una disparità di trattamento tra il convenuto in un giudizio civile di danno e l'imputato rispetto alle pretese risarcitorie della parte civile».

⁴ In tal senso cfr. R. CANTONE, *Art. 83 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, I, *Soggetti (artt. 1-108)*, Giuffrè, Milano, 2017, vol. I, p. 813; E.M. CATALANO, *La citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato. Profili problematici*, cit., p. 2466; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 502; nonché, quanto meno in presenza di forme di responsabilità imposte *ex lege*, R. BRICCHETTI, *La Consulta rimuove la disparità esistente con l'azione di risarcimento nel rito civile*, in *Guida dir.*, 1998, fasc. 17, p. 51. In tal senso cfr., altresì, C. SANTORIELLO, *Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale, un passo avanti e... uno indietro*, in *Giur. it.*, 1998, p. 1902. Anche la giurisprudenza di merito aveva ritenuto di poter rinvenire nella motivazione della sentenza n. 112 del 1998 una presa di posizione di carattere generale. In particolare, G.u.p. Trib. Milano, 18

Così non è stato.

Con la giurisprudenza che è seguita alla pronuncia di incostituzionalità, specificamente con due decisioni della prima metà degli anni 2000 – la sentenza n. 75 del 2001⁵ e l'ordinanza n. 300 del 2004⁶ –, la Corte costituzionale precisò, in senso decisamente restrittivo⁷, la portata delle precedenti affermazioni.

Evidenziò che il codice di rito – in ossequio alla direttiva della «massima semplificazione nello svolgimento del processo» (art. 2, comma 1, numero 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale»), consona al modello accusatorio prescelto – ha inteso «circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l'incremento delle regiudicande – specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale – non può aggravare l'iter procedimentale. In gioco sono i valori della snellezza e della celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione (sentenza n. 75 del 2001), che sono oggetto di espressa garanzia costituzionale ad opera dell'art. 111, secondo comma, Cost. (sentenza n. 75 del 2001 e ordinanza n. 300 del 2004)⁸.

marzo 2000, Berlusconi ed altri – in *Giur. it.*, 2000, p. 1710, con nota adesiva di C. SANTORIELLO, *In tema di legittimazione a citare il responsabile civile* – estese la statuizione di Corte cost. n. 112 del 1998 al caso della responsabilità dello Stato per i danni causati nell'esercizio dell'attività giudiziaria, autorizzando il magistrato imputato alla chiamata in giudizio quale responsabile civile dello Stato. Come osservato da C. SANTORIELLO «l'ordinanza del giudice milanese è stata la prima decisione con cui si è consentito all'imputato di procedere a citazione nel procedimento penale del responsabile civile anche in ipotesi diverse da quelle disciplinate dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990». Medesima soluzione si è avuta in risposta alla richiesta di citazione a giudizio del proprietario della pubblicazione e dell'editore, per il danno conseguente a un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (v. Trib. Cassino, 13 luglio 2000, Sardella e altro, citata da F. GIUNCHEDI, *Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell'imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi*, in *Giur. it.*, 2001, p. 482). Ciò sul presupposto che la legge n. 47 del 1948, così come la n. 117 del 1988, riposa sulla *eadem ratio* di garanzia e socializzazione del rischio che ha ispirato la legge sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli.

⁵ Corte cost., 23 marzo 2001, n. 75, in *Giur. cost.*, 2001, con nota di F. GIUNCHEDI, *Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell'imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi*.

⁶ Corte cost., 29 settembre 2004, n. 300, in *Cass. pen.*, 2005, p. 408.

⁷ Per F. GIUNCHEDI, *Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell'imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi*, cit., p. 484, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 75 del 2001, ha interrotto il filone delle pronunce interpretativamente additive della sentenza n. 112, praticando «un esercizio dialettico poco convincente che oscilla tra esigenze di sistema e reinterpretazioni di scopi, fino a quel momento chiari».

⁸ «Nel codice di procedura penale del 1930 i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile erano regolati secondo un sistema improntato ai principi dell'unità della giurisdizione, della prevalenza del giudizio penale su quello civile e dell'efficacia *erga omnes* della sentenza penale. La lettura della disposizione dell'art. 75 c.p.p. consente di ricavare i differenti principi ai quali si ispira il nuovo codice. Innanzitutto, il principio del concorso delle azioni per il risarcimento del danno. Il danneggiato può chiedere la liquidazione del danno indifferentemente al giudice civile e a quello penale. A questo riguardo è da osservare che, vigente l'abrogato codice di rito, era consentito proporre la domanda risarcitoria in sede civile oppure in sede penale; tuttavia, il concorso tra più azioni era più apparente che reale perché, per il principio della preminenza del giudizio penale, la competenza a decidere sull'*an debeatur* era comunque riservata al giudice penale e quello civile doveva obbligatoriamente sospendere il giudizio civile a norma degli artt. 3 e 24 c.p.p. abr. e 295 c.p.p., ancorché il danneggiato non si fosse o non intendesse costituirsi parte civile. Nel sistema delineato dal nuovo codice, invece, spetta al danneggiato scegliere se proporre la domanda innanzi al

E aggiunte che si spiega in tal modo «il particolare rigore con il quale devono essere misurate le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie» e, di riflesso, l'«accentuazione in senso accessorio ed eventuale» della posizione e del ruolo del responsabile civile (sentenza n. 75 del 2001)⁹.

Alla luce di questi chiarimenti è stato circoscritto il valore di quanto affermato nella sentenza n. 112 del 1998, perché strettamente connesso alle «specifiche caratteristiche che rendono del tutto peculiare la posizione dell'assicuratore chiamato a rispondere, ai sensi della legge n. 990 del 1969, dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti».

Proprio queste caratteristiche implicano «una correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il [...] regime ad esse riservato, tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale» (sentenza n. 75 del 2001 e ordinanza n. 300 del 2004)¹⁰.

giudice penale o a quello civile e, qualora scelga di agire in sede civile e non trasferisca la domanda nel giudizio penale, sarà il giudice civile a decidere la questione dell'*an debeat* con valutazione autonoma ... Il secondo principio a cui si ispira la nuova normativa è quello dell'autonomia del giudizio civile che si realizza principalmente, ma non esclusivamente, quando il danneggiato propone la domanda risarcitoria innanzi al giudice civile senza trasferirla in sede penale. La scelta dell'azione civile autonoma è stata favorita dal legislatore, il quale ha voluto addirittura scoraggiare o "disincentivare" la costituzione di parte civile, il cui ingresso appesantisce considerevolmente il processo penale...Il terzo principio sul quale si basa il sistema del nuovo codice è quello della ridotta influenza del giudicato penale su quello civile...». Così, testualmente, F. GIUNCHEDI, *Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell'imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi*, cit., p. 485-486. In dottrina, con riguardo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, cfr. E. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, Milano, 1989, p. 433; G. DE ROBERTO, *Responsabilità civile nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 99; G. LEONE, *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1959, p. 830; A. PENNISI, *Nuove prospettive per l'azione di risarcimento del danno*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 98; G. SPANGHER, *Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 64.

⁹ Per A. ZAPPULLA, *Ancora eccezionale la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato*, cit., p. 332, «i medesimi schemi argomentativi sono stati coerentemente ripresi anche quando è stata vagliata la legittimità costituzionale delle preclusioni in materia di citazione a giudizio del responsabile civile ad opera dell'imputato, in caso di negozi assicurativi che abbiano natura facoltativa, contratti rispetto ai quali non si crea nessun diretto rapporto obbligatorio fra assicuratore e terzo danneggiato, bensì solo fra la compagnia e l'imputato danneggiante; l'unico ad avere diritto a un indennizzo assicurativo e a poter, conseguentemente, obbligare il proprio contraente "al pagamento diretto" dell'indennità dovuta in favore del terzo danneggiato, ex art. 1917 comma 2 ultima parte c.c. In tale ultima ipotesi, ancor prima delle limitazioni alla possibilità di citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, è la stessa pretesa civilistica del danneggiato nei confronti dell'assicuratore a non avere cittadinanza nel giudizio penale, non venendo in considerazione alcun vincolo al risarcimento *ex lege* (bensì *ex contractu*), né alcuna giuridica relazione diretta fra assicuratore e danneggiato». In argomento cfr. altresì C. SANTORIELLO, *Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale, un passo avanti e...uno indietro*, cit., p. 1903. Perché la fattispecie possa essere ricondotta nell'alveo dei confini tracciati con l'art. 185 cod. pen. manca contestualmente «sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento *ex lege*), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all'indennizzo)» necessari per Corte cost., n. 75 del 2001. Circa la non consentita citazione dell'assicuratore del datore di lavoro, in forza di un contratto di natura facoltativa, v. Corte cost., n. 131 del 2009.

¹⁰ Corte cost., n. 112 del 1998.

La sentenza n. 112 del 1998 aveva per il vero posto in evidenza due aspetti.

Da un lato, il fatto che gli artt. 18 e 23 della legge n. 990 del 1969 – successivamente trasfusi nell’art. 144, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – prevedono, rispettivamente, che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione; e che nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore deve essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi così un litisconsorzio necessario.

Si struttura in tal modo una ipotesi di responsabilità civile *ex lege* delineata dal secondo comma dell’art. 185 cod. pen., che si raccorda all’assunzione di una posizione di garanzia per il fatto altrui¹¹.

Dall’altro, che la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile – è connessa «al diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore» (sentenza n. 75 del 2001). Il rapporto di assicurazione assume così una plurima funzione di garanzia, perché destinato alla tutela diretta sia della vittima che del danneggiante¹².

In forza di questi concorrenti aspetti si concretizzò la necessità dell’allineamento in sede penale dei poteri processuali di «chiamata» riconosciuti in sede civile, al fine di evitare che l’effettività di questa funzione di garanzia fosse impedita dalla scelta del danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede penale invece che nella naturale sede civile¹³.

Detto altrimenti, la violazione del principio di eguaglianza si consumava nella incoerenza sistematica di non consentire in sede penale al danneggiante-assicurato quel che gli è consentito nel giudizio civile, e cioè la citazione in garanzia dell’assicuratore¹⁴.

¹¹ G. COSTANTINO, voce *Intervento nel processo: I) diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1989; S. LA CHINA, voce *Garanzia (chiamata in)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, p. 466.

¹² Correttamente Trib. Milano, sez. I, 12 dicembre 2005, in *Foro ambr.*, 2005, n. 4, p. 433, osservò, nel riconoscere la piena legittimità dell’art. 83 cod. proc. pen., per la parte in cui limita la facoltà di richiedere la citazione del responsabile civile alla parte civile e al pubblico ministero, che l’art. 2049 cod. civ., fuori quindi del caso regolato da Corte cost. n. 112 del 1998, prospetta una ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui a garanzia della pretesa risarcitoria dei terzi danneggiati, salvo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’imputato stesso.

¹³ In tal senso cfr. E.M. CATALANO, *La citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. Profili problematici*, cit., p. 2459, secondo la quale «il nucleo centrale della motivazione della sentenza della Corte costituzionale sta nella constatazione della perfetta simmetria tra la posizione del convenuto nel giudizio civile di danno e quella dell’imputato nei cui confronti la parte civile esercita l’azione riparatoria nel processo penale. Alla luce di questa simmetria appare alla Corte privo di plausibile giustificazione il mancato riconoscimento all’imputato del potere di richiedere la citazione dell’assicuratore nel processo penale».

¹⁴ E.M. CATALANO, *La citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. Profili problematici*, cit., p. 1173, osserva che «la decisione non ha modificato l’ambito dei poteri decisorii del giudice penale sull’azione civile, il cui perimetro è tracciato dall’art. 538 c.p.p. ai sensi del quale “quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta a norma degli artt. 74 e ss.”. Il disposto inalterato dell’art. 538 c.p.p. non lascia spazio alla proposizione, tra le parti del rapporto processuale civile, di domande diverse e ulteriori rispetto all’azione riparatoria esperita dalla parte civile

Tale dissimmetria non è stata riscontrata in altre ipotesi di responsabilità civile per fatto altrui sottoposte, successivamente alla pronuncia di incostituzionalità del 1998, allo scrutinio della Corte.

Chiamata a decidere nuovamente sulla illegittimità dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di essere autorizzato a chiamare, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile (che, in base all'art. 878 cod. nav., è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione), la Corte costituzionale non ha accolto la questione.

Il giudice *a quo* aveva addotto che l'esercente l'aeromobile è un responsabile *ex lege* per i fatti dell'equipaggio (la sua responsabilità, infatti, è sancita dall'art. 878 cod. nav. ed opera a prescindere da un rapporto contrattuale) e aveva concluso che anche in tale ipotesi avrebbe dovuto essere estesa la declaratoria di illegittimità per l'identità delle posizioni poste a raffronto e la «irrazionalità di un sistema che, mentre assicura al danneggiante in sede civile la possibilità di chiamare in garanzia l'assicuratore, non attribuisce l'identico potere all'imputato nel processo penale».

La Corte costituzionale ha invece rilevato che in tale ambito non si ravvisa affatto un'identità di situazione rispetto a quella assunta a *tertium comparationis*, in quanto l'azione diretta del danneggiato non è qualificata dal rapporto interno di "garanzia" tra imputato e responsabile civile nei termini delineati dall'art. 1917 cod. civ. che, come accennato, obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi corrisponde al terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto (sentenza n. 75 del 2001).

Nel caso regolato dall'art. 878 cod. nav., alla responsabilità del terzo non corrisponde affatto il correlativo ed automatico diritto di regresso che, invece, caratterizza la posizione del danneggiante "garantito" nel caso di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli.

Le condizioni richieste per l'apprezzamento della violazione del principio di eguaglianza devono ricorrere congiuntamente e sono le seguenti: a) natura legislativa della fonte dell'obbligazione; b) titolarità dell'azione diretta in capo al danneggiato; c) diritto di regresso automatico del danneggiante nei confronti del terzo.

Quest'ultimo requisito, che a ben vedere non era stato esplicitato nella sentenza n. 112 del 1998 con particolare chiarezza, è stato evocato per respingere un'altra questione di incostituzionalità dell'art. 83 cod. proc. pen. per il caso della responsabilità

nei confronti dell'imputato ed eventualmente del responsabile civile. È significativo al riguardo il raffronto con l'art. 277 c.p.c. che prevede il dovere del giudice di decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni». L'Autrice ha quindi giustamente rilevato che il giudice penale non ha poteri di cognizione sulle domande relative ai rapporti interni tra imputato e responsabile civile. La domanda di garanzia, preclusa alla cognizione del giudice penale, può essere successivamente proposta in sede civile per il caso in cui il danneggiato-parte civile pretenda il risarcimento dall'imputato condannato in solido con il responsabile civile. L'attribuzione al giudice penale della cognizione di domande diverse da quella riparatoria metterebbe a rischio la tenuta del sistema e dell'equilibrio tra *favor separationis* e garanzie processuali. Si rinvia all'Autrice anche per la bibliografia *ivi* citata.

civile derivante dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale (ordinanza n. 300 del 2004).

In quest'ambito il danneggiato ha sì il potere di agire direttamente contro il terzo ma l'imputato danneggiante non è tutelato dal rapporto interno di garanzia con il terzo responsabile civile. È piuttosto quest'ultimo, ove abbia corrisposto le indennità di legge (e non, dunque, il risarcimento del danno), ad avere diritto di regresso nei confronti dell'imputato, e non già il contrario. La responsabilità civile del terzo esplica soltanto una funzione di tutela del danneggiato, e non anche del danneggiante.

Allo stesso modo, in tempi più recenti, sono stati fugati i dubbi di legittimità costituzionale con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, che pure è presidiata dall'obbligo assicurativo imposto dagli artt. 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182 (Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246).

La questione, sempre relativa alla impossibilità dell'imputato di citare in giudizio l'assicuratore, responsabile civile *ex lege* per i danni derivanti dall'attività professionale, è stata ritenuta infondata – sentenza n. 34 del 2018¹⁵ – in quanto il terzo responsabile, sebbene rivesta una posizione di garanzia per il fatto altrui che deriva la sua fonte dalla legge, non può essere “chiamato in causa” direttamente dal danneggiato. In tale materia manca quindi uno dei requisiti essenziali per la censura dello sbarramento alla chiamata in giudizio ad opera dell'imputato del responsabile civile, ossia la titolarità in capo al danneggiato dell'azione diretta nei confronti del soggetto assicuratore. Non si nega che il rapporto di assicurazione, anche in tale ambito, svolga una «funzione plurima», garantendo l'assicurato e anche il danneggiato dall'attività notarile che, proprio in ragione del regime di assicurazione obbligatoria, può contare sulla certezza del ristoro del pregiudizio patito. E però in questa materia il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, analoga a quella accordata al danneggiato da sinistro stradale.

Nella prospettiva ricostruttiva della Corte costituzionale questo è un dato «dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile *ex lege*, quale delineato dall'art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche

¹⁵ Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 34, in *Giur. cost.*, 2018, p. 319, con nota critica di A. ZAPPULLA, *Ancora eccezionale la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato*. Hanno commentato la sentenza anche E. APRILE, *La citazione del responsabile civile su richiesta dell'imputato resta possibile solo nel caso di assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1572; A. DIDI, *La citazione del responsabile civile da parte dell'imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale*, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, p. 956, e A. MACRILLÒ, *Assicurazione obbligatoria del professionista e citazione del responsabile civile: la Consulta dichiara non fondata una questione relativa all'art. 83 c.p.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.

alla pronuncia additiva [...] richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore»¹⁶.

4. La pronuncia di incostituzionalità e il litisconsorzio necessario. Irrilevanza.

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale, così come fece nel 1998, ha privilegiato il parametro dell'uguaglianza e specificamente della parità di trattamento di situazioni sostanzialmente sovrapponibili. Ha osservato che l'assicurazione obbligatoria per l'attività venatoria adempie una duplice funzione di garanzia, tutelando l'assicurato dalle pretese risarcitorie del danneggiato e ovviamente quest'ultimo, garantito del ristoro dei danni subiti anche dall'azione diretta contro l'assicuratore. Tale rafforzata funzione di garanzia si rinviene anche nell'assicurazione per la circolazione di autoveicoli e natanti.

L'assenza di previsione nell'ambito della legge sulla caccia del litisconsorzio necessario di assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso dal danneggiato contro il primo non giustifica la diversità di trattamento sotto il profilo del potere di chiamata in giudizio penale del responsabile civile ad opera dell'imputato. Pur con la mancanza di litisconsorzio necessario, che però la giurisprudenza della Corte di cassazione, al di là delle previsioni di legge, estende anche all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del cacciatore, le situazioni in comparazione meritano uno stesso trattamento.

L'affermazione impone una correzione di tiro rispetto a quanto argomentato nella sentenza del 1998 che, invece, aveva assunto la previsione del litisconsorzio necessario tra assicuratore e danneggiante ad elemento qualificante per il riconoscimento del potere dell'imputato di chiamata in giudizio dell'assicuratore come responsabile civile.

¹⁶ Per A. ZAPPULLA, *Ancora eccezionale la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato*, cit., p. 333-334, «l'opzione normativa sul punto, dal carattere restrittivo, pur come ripeterata dalla Corte costituzionale con l'intervento *una tantum* del 1998, si rivela quella più aderente alla sistematica codicistica dei rapporti azione penale-azione civile nonché compatibile con il parametro costituzionale della ragionevole durata». Il principio costituzionale della ragionevole durata non tollera che vi sia una proliferazione di soggetti nel processo penale perché, pur quando schierati nel medesimo lato del campo della contesa, possono perseguire interessi non coincidenti. Il responsabile civile, infatti, pur resistendo alle pretese risarcitorie del danneggiato, potrebbe volersi solo svincolare dalla posizione dell'imputato senza metterne in dubbio la responsabilità. L'ampliamento del novero dei soggetti processuali, poi, determina un significativo aumento di istanze – di prova e di impugnazione – e di adempimenti – citazioni e notificazioni –. Per dare effettività al principio della ragionevole durata occorre impegnarsi nella «ricerca di una maggiore coerenza del modello di processo penale adottato dal codice dell'88, espungendo da esso tutti quegli oggetti non assolutamente necessari al suo funzionamento»: così E. ZAPPALÀ, *L'esercizio dell'azione civile nella prospettiva di riforma della bozza*, in AA.VV., *Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della commissione Riccio*, a cura di M. Menna e A. Pagliano, Giappichelli, Torino, 2010, p. 19. Del parere che debba essere riesumata la tesi abolizionista della parte civile è E. AMODIO, *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in AA.VV., *Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 10.

La Corte ha così chiarito che il dato che rileva nella comparazione tra le diverse situazioni è l'esistenza dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, perché è quel che consente, nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri un reato, di individuare nell'assicuratore l'obbligato in solido, in forza di una disposizione della legge civile secondo la previsione dell'art. 185, comma secondo, cod. pen., in favore della persona danneggiata.

Nell'assicurazione per la responsabilità civile per i danni conseguenti alla circolazione di autoveicoli e natanti il litisconsorzio necessario, espressamente previsto dalla legge, trova giustificazione nella disposizione normativa che preclude l'opponibilità al danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore delle eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione. In tale ambito, pertanto, se non ci fosse la previsione di litisconsorzio, il terzo responsabile, pur nei casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la prestazione, sarebbe costretto a fare fronte alla pretesa per poi rivalersi in altra sede sull'assicurato.

Una simile previsione non si rinviene nell'ambito dell'assicurazione per la responsabilità civile per danni da attività venatoria: il litisconsorzio è, su questo terreno, facoltativo.

E, però, come prima accennato, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che anche in tali ipotesi, siccome la domanda contro l'assicuratore obbliga non solo ad accertare l'esistenza del danno e la responsabilità dell'assicurato ma anche l'esistenza di un contratto di assicurazione tra terzo convenuto e il responsabile del danno, allora il litisconsorzio, al di là di eventuali previsioni di legge, si impone perché l'accertamento non può che essere unico per tutti gli indicati soggetti¹⁷.

L'evoluzione della giurisprudenza civile ha quindi depotenziato il dato prima ritenuto dirimente; ma, se anche così non fosse, se l'incremento dei soggetti interessati dalla domanda risarcitoria non si imponesse per legge o per la complessità dell'oggetto dell'accertamento, la disparità di trattamento, quanto ai limiti di cui all'art. 83 cod. proc. pen. per l'imputato danneggiante, a seconda che si versi in responsabilità per i danni da circolazione di autoveicoli e natanti o in responsabilità per i danni da attività venatoria, sarebbe comunque apprezzabile e rilevante.

Del resto, ha proseguito la Corte costituzionale, la necessità del litisconsorzio nell'ambito dell'assicurazione per i danni da circolazione di autoveicoli e natanti opera soltanto in via unilaterale, ossia nei casi in cui la domanda risarcitoria sia rivolta all'assicuratore e non anche quando essa sia proposta nei confronti dell'assicurato-danneggiante ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. In tale ultima ipotesi l'intervento in giudizio del terzo è condizionato alla chiamata da parte del convenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 1917, ultimo comma, cod. civ. e 106 cod. proc. civ.

È forse questo l'argomento maggiormente persuasivo della irrilevanza della previsione sul litisconsorzio, atteso che le situazioni processuali in comparazione, tra sede civile e sede penale, sono entrambe connotate dall'azione del danneggiato nei

¹⁷ La sentenza in commento offre un quadro sintetico ma compiuto delle posizioni assunte nel tempo dalla giurisprudenza civile di legittimità richiamandone le decisioni più salienti.

confronti del danneggiante e non del terzo responsabile in forza del rapporto di assicurazione.

5. Segue: l'azione diretta nei confronti del terzo assicuratore.

Ma, se è ragionevole escludere l'aspetto del litisconsorzio necessario dal novero degli elementi capaci di rendere sostanzialmente differenti le situazioni in comparazione, non sembra altrettanto comprensibile il peso assegnato all'azione diretta, del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, nel giudizio di irragionevolezza dei limiti imposti dall'art. 83 cod. proc. pen. alla chiamata in giudizio ad opera dell'imputato del responsabile civile.

L'azione diretta è, infatti, presidio di tutela rafforzata del danneggiato e solo in via mediata ed eventuale si risolve nella salvaguardia degli interessi del responsabile danneggiante, che evita in tal modo, almeno in prima battuta, una esposizione diretta alle pretese risarcitorie.

Siccome l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è una facoltà rimessa alle valutazioni di interesse del soggetto danneggiato, senza che alcuna incidenza ai fini del suo concreto esercizio possa provenire da determinazioni del danneggiante, non sono di agevole rilevazione le ragioni per le quali la sua previsione per legge debba assumere rilievo ai fini di valutare la costituzionalità di una disposizione, quale quella dell'art. 83 cod. proc. pen., che nessun limite pone alla facoltà del danneggiato, costituitosi parte civile, di chiamare in causa il terzo responsabile.

I limiti valgono, infatti, per il danneggiante imputato, che viene interessato dall'azione diretta solo in via mediata, nella misura in cui è, in caso di suo esercizio, sollevato dal dovere di adempimento risarcitorio e conseguentemente dall'onere di esercitare successivamente l'azione di rivalsa nei confronti del terzo assicuratore.

Ha però sottolineato la Corte che l'azione diretta è, invero, l'unico elemento indispensabile per la qualificazione dell'assicuratore del danneggiante come responsabile civile, condizione ovviamente preliminare ad ogni ragionamento in ordine alla possibilità di essere citato nel giudizio penale. Tale affermazione è stata centrale, lo si è prima ricordato, per la dichiarazione di infondatezza della medesima questione in riferimento all'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività notarile – Corte cost., n. 34 del 2018 –.

Essa induce qualche perplessità.

Se è vero che l'azione diretta non può che avere come destinatario un responsabile civile, ossia un soggetto che, secondo quanto previsto dall'art 185, ultimo comma, cod. pen., è obbligato al risarcimento in forza delle leggi civili, per l'ovvia ragione che un obbligo di natura meramente contrattuale esaurirebbe i suoi effetti all'interno del rapporto con l'assicurato e non potrebbe attribuire alcun diritto nei confronti dell'assicuratore in capo al danneggiato, non sembra altrettanto corretto l'assunto che, in mancanza di un'azione diretta, per ciò solo si debba negare al terzo

obbligato la qualità di responsabile civile¹⁸. Quel che a tal fine riveste maggior rilievo è piuttosto l'obbligatorietà *ex lege* dell'assicurazione per la responsabilità civile, perché è per tale via che il terzo assume la posizione che ne consente la riconducibilità alla previsione del menzionato art. 185 cod. pen.

D'altronde, nel processo penale il responsabile civile può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dall'imputato a condizione che sia stata esercitata l'azione civile nei confronti di quest'ultimo: se, infatti, non vi è costituzione di parte civile, e quindi se non vi è azione risarcitoria nei confronti dell'imputato, non è dato discutere dell'ingresso del terzo responsabile, sicché la previsione di un'azione civile diretta nei suoi confronti non sembra essere dato qualificante.

In ogni caso, se pure l'azione civile diretta serve a qualificare il terzo obbligato come responsabile civile, non è, come detto, di facile comprensione la ragione per la quale essa debba giovare come elemento capace di far risaltare una disparità di trattamento del danneggiante, ove sia richiesto del risarcimento in sede penale in quanto imputato rispetto al caso in cui sia solamente citato in sede civile.

6. Segue: la duplice funzione di garanzia dell'assicurazione.

L'aspetto della duplice funzione di garanzia del rapporto di assicurazione ha invece una maggiore consistenza. Se la tutela del meccanismo assicurativo si rivolge oltre che al danneggiato anche al danneggiante e se questi, ove convenuto in sede civile, può concretizzare questa funzione protettiva in suo favore con la chiamata in causa dell'assicuratore, sembra ragionevole che allo stesso modo possa fare il danneggiante imputato, perché altrimenti si rimette all'arbitrio del danneggiato, a seconda che si astenga o meno dall'esercitare l'azione civile nel processo penale, la possibilità che il rapporto assicurativo esprima pienamente o solo in parte la sua efficacia di tutela.

A ben vedere, questa duplice funzione ricorre ogniqualvolta il soggetto che svolge una attività rischiosa sia obbligato per legge a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. La ragione dell'obbligatorietà per legge, infatti, risiede proprio nella rilevanza del bisogno di rafforzare la tutela del terzo per condotte potenzialmente produttive di danno di un soggetto che potrebbe non essere capiente rispetto a domande risarcitorie che si rivelassero ingenti. Il ricorso poi alla previsione dell'obbligo di stipulazione comporta che il contraente danneggiante è automaticamente tutelato dal rapporto assicurativo che, per sua configurazione normativa, fa carico all'assicuratore di tenere indenne l'assicurato e di pagare direttamente al terzo

¹⁸ Rilievi critici di pari contenuto sono stati articolati da A. DIDI, *La citazione del responsabile civile da parte dell'imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale*, cit., p. 962, secondo cui non si comprende «perché tale aspetto sia effettivamente così decisivo sul piano della violazione del principio di eguaglianza, posto che la disparità di trattamento che assume rilievo nell'ottica dell'imputato non riguarda certamente la titolarità di un'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti del terzo, quanto piuttosto la presenza degli strumenti processuali per scaricare sul terzo o, quantomeno suddividere con il medesimo, la responsabilità civile derivante dal fatto illecito».

l'indennità dovuta se l'assicurato lo richiede, con in più – lo si è più volte ricordato – la facoltà per l'assicurato, convenuto dal danneggiato, di chiamare in causa l'assicuratore¹⁹ – art. 1917 cod. civ. –.

E, allora, se è condivisibile che non possa tacciarsi di incostituzionalità l'art. 83 cod. proc. pen. in tutti quei casi in cui l'assicurazione è meramente facoltativa e in quelli in cui l'obbligazione del terzo prescinde dalla stipulazione di un contratto di assicurazione del potenziale danneggiante, non si può convenire con l'assunto che per l'autorizzazione dell'imputato alla chiamata in giudizio del responsabile civile occorrono altri requisiti.

La ragione risiede proprio nell'impostazione che al tema ha dato la Corte costituzionale, ossia di valutare la normativa movendo dalla comparazione di trattamento tra il danneggiante convenuto in giudizio civile e il danneggiante richiesto del risarcimento per mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale. Da quest'angolo visuale ogni altra esigenza – in particolare di non incrementare il numero dei soggetti che intervengono nel processo penale su questioni che non attengono alla responsabilità penale – non dovrebbe meritare attenzione, perché non gioca alcun ruolo nell'apprezzamento comparato della disciplina della pretesa risarcitoria contro il danneggiante in sede civile e in sede penale.

7. Conclusioni.

La pronuncia in commento è giunta ad una conclusione che si condivide. Quel che, invece, non persuade è, come si è detto, parte degli argomenti spesi per dare coerenza ad uno sviluppo giurisprudenziale che nel tempo ha inteso contenere gli effetti demolitori che una interpretazione lata ma plausibile della sentenza n. 112 del 1998 avrebbe avuto. Sul punto, però, non può farsi a meno di rilevare che il soddisfacimento delle esigenze di snellezza e celerità dell'accertamento penale è reso difficoltoso non tanto dalla maggiore ampiezza di intervento del responsabile civile quanto dall'ammissione nel giudizio penale dell'azione civile.

Mantenuto un tale assetto, ogni ulteriore considerazione della necessità di non appesantire oltre misura l'accertamento penale finisce inevitabilmente per comprimere istanze di tutela e di difesa che, nel caso delle limitazioni che l'art. 83 cod. proc. pen. pone alla chiamata del responsabile civile, attengono alla posizione dell'imputato.

¹⁹ Per A. DIDI, *La citazione del responsabile civile da parte dell'imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale*, cit., p. 963, «il diverso modo in cui si atteggiavano i rapporti assicurativi o le differenze delineate dalla Corte costituzionale sul piano delle facoltà del danneggiato rispetto a vari rapporti di garanzia, non attenuano in alcun modo le dissimmetrie in cui, anche per effetto della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83 c.p.p., egli versa, a seconda della sede in cui è esercitata l'azione di danno».